

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° 12150

Roma, 04 settembre 2013

OGGETTO: Distanze di sicurezza tra i punti pericolosi di un impianto di distribuzione stradale per autotrazione e un attività ricettiva fino a 25 posti letto, ai sensi del punto 13.1.1 del d.P.R. 340/2003 - Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si ritiene che:

- 1) per l'edificio adibito a locale ristoro può essere applicata la distanza di sicurezza interna di cui al punto 13.1.2 del d.P.R. 340/2003 in quanto di superficie lorda non superiore a 200 mq;
- 2) l'attività ricettiva turistico-alberghiera (motel) indicata, può rientrare tra gli elementi costitutivi dell'impianto di distribuzione carburanti erogante anche g.p.l per autotrazione e dovrà essere ubicata nel rispetto della distanza di sicurezza esterna di cui al punto 13.2 del d.P.R. 340/2003, in quanto di superficie superiore a 200 mq.

Parere della Direzione Regionale

Per il parere di competenza si trasmette in allegato il quesito inerente all'oggetto, formulato dal Comando Prov.le VV.F. di Lecce con l'allegata nota prot. n. 10738 del 21.06.2013.

Al riguardo questo Ufficio ritiene che:

1. l'edificio n. 1 di superficie lorda non superiore a 200 mq, adibito a locale di ristoro e/o vendita può ritenersi attività pertinente all'impianto di che trattasi e per esso possono applicarsi le distanze di sicurezza interne indicate al punto 13.1.2 del D.P.R. 340/2003;
2. l'edificio n. 2, adibito ad attività ricettiva non ha pertinenza con l'impianto di che trattasi e pertanto deve essere considerato fabbricato esterno per il quale dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza indicate al punto 13.2 dello stesso D.P.R. 340/2003:

Si ritiene utile comunque rappresentare che, con l'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, che ha abrogato il D.M. 16.02.1982, l'attività ricettiva indicata ne quesito, rientra tra quelle previste al punto 66 cat. A dell'elenco allegato al D.p.R. 151/2011 e pertanto soggetta a SCIA. Ciò significa che in applicazione del punto 3.2¹ lettera c) le distanze di sicurezza esterne vanno aumentate del 50% .

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Nota del Comando

(... omissis..)

La Ditta in questione ha consegnato la S.C.I.A. del deposito di GPL in bombole e ha prodotto la dichiarazione con cui si attesta che:

- il fabbricato 1 e il fabbricato 2, situati nell'area dell'impianto carburanti, sono di **esclusiva pertinenza dell'impianto**;
- il fabbricato 1 è destinato ad esercizio commerciale;
- il fabbricato 2 è destinato ad albergo a tre stelle con 8 camere per 16 posti letto;
- tali fabbricati, come da dichiarazione del titolare, rispettano la distanza di **sicurezza interna** di cui al punto 13.1.2 lettera d del D.P.R. 340/2003 che prevede una **distanza di 20 m**;
- l'autorizzazione rilasciata dal Comune di XXXX per l'attività commerciale e per l'albergo è strettamente connessa all'impianto carburanti.

Considerato che:

- il fabbricato in cui è presente l'attività ricettiva per 16 posti letto (fabbricato 1) risulta ubicato alla distanza di circa 27 m dal punto di riempimento del serbatoio di GPL e alla distanza di circa 20 m dal serbatoio di GPL interrato di 30 m³ ed ha la superficie di circa 220 m² (distanze e superficie calcolate in base ai disegni in scala allegati alla D.I.A. del 05.07.2010);

¹ Verosimilmente da intendere "13.2". N.d.R.

- detto fabbricato risulta contiguo ad un altro fabbricato (fabbricato 2) della superficie di circa 200 m² destinato ad attività commerciale (bar e laboratorio per produzione alimenti);
 - la superficie complessiva dei due fabbricati è di circa 420 m² (misurata in scala sul disegno);
- si chiede di conoscere se:

- a. detto edificio (fabbricato 1 e 2) possa essere considerato come edificio compreso nell'impianto ai sensi dell'art.2.1 lettera f) del D.P.R. 340/2003 e come tale se possano essere applicate le distanze di sicurezza interne di cui all'art. 13.1 del D.P.R. 340/2003;
- b. il fabbricato 2 (albergo per 16 posti letto) contiguo e non comunicante con il locale commerciale possa essere considerato pertinente l'impianto e come tale se possano essere applicate le distanze di sicurezza interne di m 20 dai punti pericolosi dell'impianto stradale di GPL, ai sensi dell'art. 13.1.2 lettera d) ovvero se il fabbricato 2 (albergo per 16 posti letto) debba rispettare la distanza di sicurezza esterna di m 30 dal punto di riempimento e di m 20 dal serbatoio di GPL interrato di 30 m³, ai sensi dell'art. 13.2 del D.P.R. 340/2003.

Si riporta in allegato la riproduzione della planimetria dell'impianto e la pianta dei due fabbricati 1 e 2.

(Si omettono le planimetrie. N.d.R.)